

giorno 23 dicembre 2014, in prima convocazione, e per il giorno 30 dicembre 2014, in seconda convocazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 22 dicembre 2014, n. 206

Commissione di degustazione dei vini CCIAA Pisa
1. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle certificazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88" ed in particolare il comma 5 dell'articolo 15 che rinvia a successivo DM la definizione dei criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione e la nomina dei componenti;

Visto il D.M. 11.11.2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che disciplina gli esami analitici per i vini DOP e IGP, gli esami organolettici e l'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e il relativo finanziamento ed in particolare l'articolo 5 con il quale si stabiliscono i criteri di nomina, di composizione e di durata delle commissioni di degustazione come segue:

"4. Ciascuna commissione di degustazione è composta dal Presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, dal Segretario e dal relativo supplente. Il Presidente e almeno due membri devono essere tecnici degustatori. Soltanto con deroga della competente Regione è consentita una diversa rappresentanza tra tecnici ed esperti degustatori, qualora esistano effettive carenze di iscrizione agli elenchi dei tecnici degustatori.

5. Il Presidente e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione per un triennio.

6. Il Segretario e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione su indicazione della struttura di controllo per un triennio.

7. Per ciascuna seduta di degustazione il Presidente d'intesa con il Segretario costituisce la Commissione scegliendo i componenti tra gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6, tenendo conto del criterio della comprovata esperienza professionale per la/le relativa/e denominazione/i."

Visto inoltre l'articolo 6, comma 4, del D.M. sovraccitato contenente criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti e l'elenco dei requisiti richiesti per tali figure professionali che andranno a far parte delle commissioni di degustazione;

Vista la L. R. 68/2012 "Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo" ed in particolare l'art. 20 che disciplina la composizione delle commissioni di degustazione come segue:

"1. Le commissioni di degustazione di cui all'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 61/2010 e al D.M. politiche agricole 11 novembre 2011, sono istituite con atto della Giunta regionale su indicazione della competente struttura di controllo pubblica designata o dell'organismo privato autorizzato di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 61/2010 competente per le specifiche DO.

2. In attuazione dell'articolo 5, commi 3 e 4, del D.M. politiche agricole 11 novembre 2011, la commissione di degustazione è costituita dal presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, scelti dagli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori, nonché dal segretario e dal relativo supplente.

3. Con atto del Presidente della Giunta regionale ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.M. politiche agricole 11 novembre 2011 e secondo la disciplina dettata dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per ciascuna commissione di degustazione sono nominati per un triennio il presidente, il segretario ed i relativi supplenti.

4. Eventuali compensi e rimborsi spese ai membri delle commissioni di degustazione sono a totale carico della struttura di controllo.

5. Le strutture di controllo, sessanta giorni prima della scadenza delle nomine di cui al comma 3, o al momento dell'indicazione di nuove commissioni di degustazione, indicano per ciascuna di esse il segretario e il relativo supplente, nonché una rosa di almeno tre nominativi rispettivamente riferiti al presidente e al relativo supplente, scelti dall'elenco dei tecnici degustatori.

6. È consentita una diversa indicazione del numero dei nominativi di cui al comma 5, su proposta motivata dalla struttura di controllo.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle commissioni di degustazione si applica la normativa statale vigente in materia";

Visto il DPGR n. 24/R del 13.5.2013 "Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012 n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo) ed in particolare l'art. 21 che disciplina l'attività delle strutture di controllo ai fini dell'istituzione delle commissioni;

Vista la DGR n. 1251 del 27.12.2011 e relativo All. A

(Elenco delle commissioni di degustazione) con la quale si istituiscono, in ottemperanza al D.M. 11.11.2011, le commissioni di degustazione e le norme per la tenuta degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori;

Richiamato il proprio decreto n. 26 del 16.1.2012 con il quale fu costituita la commissione sopracitata;

Considerato che la commissione durerà in carica fino al 15.1.2015;

Visto, con riferimento alla nomina del presidente e del relativo supplente, l'articolo 2, comma 2 lett. d) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), che assegna agli organi di governo della Regione la competenza in materia di nomine e designazioni negli organismi con funzioni di natura tecnica;

Visto, con riferimento alla nomina del segretario e del relativo supplente, l'articolo 1, comma 1 bis lett b) della legge sopracitata che stabilisce che le designazioni vincolanti effettuate da soggetto esterno alla Regione e non disciplinate in via esclusiva da normativa regionale, non sono soggette alla disciplina della legge medesima;

Visto l'articolo 2, comma 5 della medesima legge regionale n. 5/2008, in base al quale "Tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale";

Visto l'articolo 7, comma 1 lett. e) della medesima legge regionale n. 5/2008 in base al quale le nomine in organismi che svolgono funzioni di natura tecnica non sono sottoposte a candidatura;

Vista la nota del 6/11/2014 con la quale la CCIAA di Pisa, organismo di controllo della commissione di degustazione Pisa 1, ha comunicato la terna dei nominativi per la carica di presidente e la terna dei nominativi per la carica di vicepresidente, nonché i nominativi dei dipendenti camerali che svolgeranno le funzioni di segretario effettivo e supplente;

Vista la nota del 10.12.2014 con la quale il Direttore generale della D.G. Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze ha proposto, verificazione i requisiti, i nominativi per la carica di presidente e vicepresidente nonché i nominativi del segretario e vicesegretario nella Commissione di degustazione CCIAA. - Pisa 1;

Considerato che per ciascuna seduta è prevista l'erogazione di un gettone di presenza da parte dell'organismo di controllo a favore del Presidente e del supplente;

Preso atto della dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti in questione, oltre ad accettare l'incarico, attestano, in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la designazione e l'assenza di cause ostative alla stessa.

DECRETA

Di nominare nella Commissione di degustazione CCIAA. - Pisa 1

Corrado Dalpiaz (presidente)
Andrea Giordano (supplente del presidente)
Guido Cervelli (segretario)
Maria Memmolo (supplente del segretario).

La commissione entrerà in carica a far data dal 16.1.2015 e avrà durata triennale ai sensi dell'art. 5, commi 5, 6 del D.M. 11.11.2011.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 24 dicembre 2014, n. 207

Decreto del Presidente G.R.T. n. 205 del 03/12/2012 - modifica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il proprio decreto n. 205 del 03/12/2102 avente per oggetto "Decreto del Presidente G.R.T. n. 375 del 16/11/1999 - Modifica";

Considerato che con nota n. 23228 del 22 aprile 2014 e relativa documentazione integrativa trasmessa in data 5 dicembre 2014, l'Azienda USL7 di Siena, congiuntamente al Comune di Abbadia San Salvatore, ha comunicato che a seguito di ulteriori verifiche e aggiornamenti allo stato reale della situazione catastale, all'immobile, individuato dai codici H0301R-H0302R-H0303R ubicato in via Trento e via Cavour denominato Ospedale di Abbadia San Salvatore, trasferito in proprietà all'azienda USL7 di Siena dal Comune di Abbadia San Salvatore con i citati decreti, deve essere apportata la seguente modifica:

- la descrizione catastale che lo individua, deve essere integrata con la particella 435sub1 del Foglio 28 del Catasto Fabbricati;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica del citato